

Newsletter n. 18 del 3 Settembre 2012

1. Direttiva servizi – Pubblicato il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Suppl. Ord. n. 177), il **D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147**, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".

Numerose e rilevanti le novità introdotte in materia di **commercio e di somministrazione**, di **commercio all'ingrosso**, di **fabbricazione e gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati**, di **facchinaggio**, di **acconciatore e di estetista**, di **tintolavanderia** e di **molini**.
Dettata una nuova normativa in materia di **magazzini generali**.

Prevista la **soppressione**:

- dell' **Albo dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici**; e
- del **Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici**.

Apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del **Ruolo dei periti e degli esperti** presso la Camera di Commercio.

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Direttiva servizi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

2. Commercio prodotti alimentari – Possibilità di nomina di un preposto anche da parte delle imprese individuali

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali previsti per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale **persona preposta all'attività commerciale**.

Questo è quanto previsto all'art. 71, comma 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010, aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 147/2012, **in vigore dal 14 settembre 2012**.

Pertanto, ora sarà possibile iscrivere al Registro delle imprese una impresa individuale il cui titolare, pur essendo sprovvisto di requisiti professionali richiesti per il commercio di prodotti appartenenti al settore alimentare,

nomini una persona preposta all'attività commerciale che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Direttiva servizi

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

3. Margarina e grassi idrogenati – Richiesto il solo rispetto delle norme igienico-sanitarie

L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati **"non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE"**.

Questo è quanto stabilito dall'art. 71-bis, comma 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, **in vigore dal 14 settembre 2012**.

Tale articolo ha, infatti, provveduto alla modifica del comma 4, dell'art. 22 del D.Lgs. n. 112/1998 dove si prevedeva che l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al D.P.R. n. 519/1997 (precedentemente assoggettato a licenza camerale) fosse subordinata a DIA.

Lo stesso articolo 9, al comma 1, ha inoltre provveduto all'**abrogazione**:

- 1) la **legge 4 novembre 1951, n. 1316**, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
- 2) il **D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131**, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della L. n. 1316/1951, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
- 3) il **D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519**, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Direttiva servizi

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

4. Commissionari mandatori ed astatori – Soppresso l'Albo - Ingrosso prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici – Possesso dei soli requisiti di onorabilità

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato **esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità** di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

L'albo dei commissionari, mandatori ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 2959, n. 125, **è soppresso**.

Questo è quanto stabilito dall'art. 71-ter, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, **in vigore dal 14 settembre 2012**.

Sarà compito del Comune a sorvegliare sul possesso dei requisiti soggettivi da parte dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortoflorofruttili, carnei, ittici, iscritti nel Registro delle imprese ed emettere eventuali provvedimenti di inibizione di ingresso nei mercati all'ingrosso nel caso di perdita dei requisiti.

L'eventuale provvedimento di inibizione dovrà essere comunicato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP):

- ai gestori dei mercati all'ingrosso perchè non consentano all'inibito l'accesso al mercato e
- telematicamente al Registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Albo dei commissionari, mandatari ed astatori.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21>

5. Spedizionieri – Introdotte altre novità

Con l'articolo 14 del D.Lgs. n. 147/2012 vengono apportate modifiche sia all'articolo 76 del D.Lgs. n. 59/2010 che alla legge n. 1442/1941.

Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla Camera di Commercio, viene **soppressa anche la Commissione centrale**, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Con la modifica dell'articolo 6, comma 3, della L. n. 1442/1941: l'impresa deve essere in possesso dei **requisiti di adeguata capacità finanziaria**, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Qualora sia inferiore ai 100.000. euro, dovranno essere richieste prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le **imprese individuali e le società cooperative** l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

Sostituito anche l'articolo 7 della L. n. 1442/1941.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Elenchi** – Elenco autorizzato degli spedizionieri.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21>

6. Ruolo dei Periti e degli esperti – Introdotte novità rilevanti

Con l'introduzione dell'art. 80-quater nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto

2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012, vengono apportate modifiche al **decreto ministeriale 29 dicembre 1979** relativo al regolamento-tipo per la formazione del **Ruolo dei periti e degli esperti** presso la Camera di Commercio.

Soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi.

Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolute dall'ufficio competente della Camera di Commercio in forma semplificata.

Il Ruolo dei periti e degli esperti verrà pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Ruoli - Ruolo dei periti e degli esperti.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=17>

7. Magazzini generali - Introdotta una nuova disciplina

Con l'introduzione dell'art. 80-quinquies nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012 viene introdotta una nuova normativa in materia di **magazzini generali**.

L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta alla **segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)**, da presentare con la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.

Le imprese che vogliono istituire ed **esercitare un magazzino generale** devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite del Registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la **segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA)** corredata dalla prescritta documentazione.

La **liberazione della cauzione** deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo Economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al Registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione va pubblicata dal Registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Magazzini generali...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

8. Molini - Apertura, trasferimento o trasformazione soggette a SCIA

L'esercizio dell'attività di **impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti** e' soggetto **alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)**, da presentare con comunicazione unica (ComUnica), al Registro delle imprese, il quale provvederà a trasmetterla

immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.

Questo è quanto stabilito dall'art. 80-sexies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, **in vigore dal 14 settembre 2012**.

Lo stesso articolo 18, al comma 2, ha inoltre provveduto all'abrogazione:

- 1) della **Legge 7 novembre 1949, n. 857**;
- 2) del **D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386**.

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Direttiva servizi

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

9. Novità in materia di attività di facchinaggio, di acconciatore ed estetista, di tintolavanderia

Per quanto riguarda l'attività di **facchinaggio**, l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane è subordinata alla dimostrazione della sussistenza de **soli requisiti di onorabilità**. Non dovranno pertanto essere più accertati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (*art. 10, D.Lgs. n. 147/2012*).

Per quanto riguarda l'attività di **acconciatore**, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (*art. 3, comma 5-bis, L. n. 174/2005, come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012*).

Analoga iscrizione è prevista per il responsabile tecnico nell'attività di **estetica** (*art. 3, comma 01, L. n. 1/1990, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012*).

Per quanto riguarda l'attività di **tintolavanderia**, è stato precisato che le disposizioni della L. n. 84/2006, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 147/2012*).

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 59/2010 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Direttiva servizi

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337>

10. Soppresso il Ruolo dei mediatori per le unità da diporto

A decorrere dal 14 settembre 2012 è **soppresso il Ruolo dei mediatori per le unità da diporto** e modificato, di conseguenza, il D.Lgs. n. 171/2005.

Questo è quanto stabilito dall'art. 80-ter del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, **in vigore dal 14 settembre 2012**.

Si ricorda che tale Ruolo era stato istituito dagli articolo 50 e 51 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Il compito di disciplinare i requisiti e le modalità di iscrizione nel Ruolo, la formazione e la conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari era stato delegato alle singole Regioni.

11. SRL a capitale ridotto – Oltre ai soci over 35 sono ammessi anche soci under 35?

Con l'emanazione dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, il nostro legislatore ha introdotto un "terzo genere" di società a responsabilità limitata denominato **società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)**, che si va ad affiancare alla Società a responsabilità ordinaria e alla Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS), già inserita nel nostro ordinamento all'art. 2463 bis c.c. dall'art. 3 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.

Per quanto riguarda **i soci**, il 2° comma dell'art. 44 appare categorico nel consentire la costituzione di una SRL a capitale ridotto solo da parte di **"persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione"**, precludendo, dunque, la possibilità che persone fisiche under 35 possano prender parte a questo tipo di società.

Senonchè, al comma 4-bis dell'art. 44, aggiunto dalla legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, si parla espressamente di **"giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto"**.

Nonostante che la norma sia focalizzata ad aspetti diversi a quelli relativi alla struttura della SRL finisce inevitabilmente per condizionare l'interpretazione del primo comma sopra citato inducendo l'interprete a concludere che tale tipo di società possa essere costituita da persone fisiche sia di età inferiore che superiore ai 35 anni.

Questa è la conclusione a cui arriva il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con **Nota del 30 agosto 2012, Prot. 0182223**, integrando la precedente Nota del 31 luglio 2012, Prot. 0170741, e il **Consiglio Nazionale del Notariato**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata e SRL a capitale ridotto**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

12. SRL - Organo di controllo monocratico - Impossibilità di nomina del sindaco supplente

L'attuale formulazione dell'art. 2477 C.C., nella parte in cui afferma "Se lo statuto non dispone diversamente l'organo di controllo è costituito da **un solo membro effettivo**", non lascia dubbi sul fatto che l'intenzione de legislatore

sia stata quella evitare le complicazioni collegate alla previsione di un sindaco supplente.

La nomina di sindaci supplenti viene espressamente ed obbligatoriamente prevista solo per i collegi sindacali delle S.p.a. composti da tre o cinque membri effettivi (art. 2397 C.C.).

Da notare che tale articolo nulla dice in merito all'organo di controllo monocratico, e pertanto deve ritenersi che la composizione di quest'ultimo sia delineata dal solo articolo 2477 C.C.

Deve pertanto ritenersi che *"sia nel caso di previsione volontaria dell'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest'ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti"*.

Non solo, tenuto anche conto del principio di tipicità che regola le iscrizioni nel Registro delle imprese, *"potrebbe ritenersi che tale nomina non possa essere prevista neppure in via facoltativa"*.

Anche nel caso che tale previsione fosse presente nell'atto costitutivo sarebbe da considerare come non esistente.

E' questa la tesi sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico nella **Nota del 28 agosto 2012, Prot. 0180772**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Società di capitali – Collegio sindacale – Sindaco unico**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=187>

13. Revisione legale – Pubblicati i tre regolamenti di applicazione del D.Lgs. n. 39/2010 – Nasce il nuovo Registro dei Revisori legali

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, tre decreti ministeriali portanti i regolamenti in applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Si tratta:

- 1) Del **D.M. 20 giugno 2012, n. 144**, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali;
- 2) del **D.M. 20 giugno 2012, n. 145**, concernente i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e le società di revisione e per i revisori di altri Stati membri dell'UE o di Paesi terzi;
- 3) del **D.M. 25 giugno 2012, n. 146**, riguardante la formazione e la tenuta del Registro del tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale e le modalità di svolgimento.

Il D.M. n. 144/2012 prevede che il Registro, attualmente istituito presso il Ministero della Giustizia e gestito dai dottori commercialisti, alla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituito **presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze** e sarà gestito dall'Ispettorato Generale della Finanza della ragioneria.

Per i soggetti iscritti nel vecchio Registro, il passaggio nel nuovo Registro dovrà avvenire mediante una **apposita comunicazione**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo dei tre decreti ministeriali si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Revisione legale dei conti**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195>

14. Privacy - Nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle Tlc

Società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.

In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall'Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di Tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le "violazioni di dati personali" ("*data breaches*") che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.

Le **Linee guida** adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all'obbligo di comunicare, in quali casi scatta l'obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l'Autorità e gli utenti di un avvenuto "data breach", i tempi e i contenuti della comunicazione.

Al fine di armonizzare le procedure e le modalità di notifica, l'Autorità ha comunque deciso di avviare una consultazione pubblica (con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), per acquisire da parte delle società telefoniche e degli Isp elementi utili a valutare l'adeguatezza delle misure individuate.

L'obbligo di comunicare la violazione di dati personali spetta esclusivamente ai **fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet**.

L'adempimento **non riguarda** quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.

Per leggere il comunicato stampa del Garante Privacy clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1915690>